

- 4 DIC. 2014

**IPOTESI DI VERBALE DI ACCORDO
VENDITA BIGLIETTI A BORDO**

Como, 3 dicembre 2014

Presenti:

- la Società **ASF AUTOLINEE SRL**, rappresentata dai signori: Fulvio Torregiani (Direttore di Esercizio), Giuseppe Rota (Responsabile Area Movimento), Angelo Pozzoni (Responsabile Area Amministrazione e Finanza) e Gloria Mutti (Responsabile Risorse Umane), assistiti da Unindustria Como nelle persone dei Signori Gabriele Meroni e Fabio Corti;

e

- le **Segreterie Territoriali di Como delle OO.SS. Filt-CGIL, Fit-CISL, Uilt-UIL**, rappresentate rispettivamente dai Signori: Marco Fontana, Pasquale Vasta, Mario Lovergine, Marco Saccomanno, alla presenza della R.S.U. aziendale nelle persone dei Signori: Patrizio Chiappa, Vittorio Dovizio, Mario Mandaglio, Enrico Midili e Antonio Parziale;
- congiuntamente le "Parti".

Premesso che:

- le Parti hanno attivato un percorso di negoziazione al fine di definire la disciplina collettiva aziendale - normativa ed economica - da applicarsi ai lavoratori, in sostituzione irrevocabile e definitiva, materia per materia, di ogni accordo e prassi precedentemente in vigore o comunque connessa e dipendente;
- nel contesto della suddetta disciplina di secondo livello rientra, nella valutazione delle Parti, anche l'intenzione di individuare i contenuti specifici connessi all'espletamento, da parte del personale viaggiante (inteso, ai fini del presente accordo, come Operatori di Esercizio e Addetti all'Esercizio), dell'attività di vendita a bordo dei biglietti, come posta nell'Allegato 6 dell'AN 26.04.2013 e definita dall'art. 2 lett. b) del CCNL 27.11.2000;
- in questo scenario, le Parti hanno individuato un periodo sperimentale e transitorio, decorrente dalla data di entrata in vigore del presente accordo e sino al 31/12/2015, in cui procedere ad una verifica di quanto concordato, con successiva stabilizzazione;
- alla base della sperimentale e transitorietà di detto periodo vi è, in particolare, l'impegno assunto dalle Parti a valutare congiuntamente, a titolo esemplificativo, aspetti quali: a) la produttività media da parte del personale viaggiante in termini di biglietti venduti da ciascun operatore in un dato periodo; b) la redditività e l'efficienza raggiunte secondo idonei livelli di performance per la Società del sistema qui realizzato; c) l'adeguatezza delle condizioni di vendita come di seguito specificato.

Tutto ciò premesso, le Parti concordano quanto segue:

1- Premesse

Le Premesse fanno parte integrante dell'accordo.

2- Indennità di vendita a bordo

Nel contesto della disciplina collettiva aziendale, la prestazione della c.d. "vendita a bordo" farà maturare, in capo al personale viaggiante ed alle condizioni di cui al presente accordo, la c.d. "Indennità di vendita a bordo" connessa alla vendita del singolo biglietto, determinata come segue:

- la totalità del sovrapprezzo vigente nel Comune di Como dedotta l'IVA, ad oggi (con arrotondamento ai 5 centesimi) pari ad € 0,75 lordi, a favore del personale operante sul servizio urbano di Como, per ogni biglietto venduto a bordo;

b) l'85% del sovrapprezzo vigente nella Provincia di Como dedotta l'IVA, ad oggi pari ad € 1,00 lordo, a favore del personale operante sui servizi extraurbani, per ogni biglietto venduto a bordo.

3- Erogazione

Gli importi maturati saranno contabilizzati individualmente e verranno liquidati con cadenza mensile, analogamente a quanto avviene per le altre cc.dd. "voci variabili" della retribuzione.

4- Gestione dell'attività

Per quanto riguarda la gestione dei carichi e il versamento dei corrispettivi di vendita, si conviene che l'Azienda distribuisca a tutti i Lavoratori un blocchetto di biglietti in "conto vendita" (senza, quindi, alcun "anticipo" da parte dei Lavoratori medesimi), e che gli stessi trattengano direttamente quanto incassato. Al momento del ritiro di un nuovo carico di biglietti, l'Azienda provvederà ad addebitare nella prima busta paga utile il corrispettivo del venduto, evitando in questo modo la circolazione di denaro contante, e ad accreditare la corrispondente "Indennità di vendita a bordo". E' data facoltà al singolo dipendente di optare, in luogo della "trattenuta del venduto" in busta paga e previa formale richiesta scritta alla direzione aziendale, per il versamento del contante incassato direttamente presso l'Ufficio Commerciale di Via Asiago in Como.

Con l'entrata in vigore del presente accordo alle condizioni sopra specificate, viene pertanto abrogata la cd. "Indennità di versamento", ove esistente e/o applicata e/o riconosciuta.

5- Condizioni di vendita e informativa alla clientela

Ai fini della tutela della sicurezza dei Lavoratori e della salvaguardia della regolarità del servizio, nell'ambito della generale obbligatorietà dell'attività di vendita a bordo dei biglietti, le Parti convengono che l'eventuale mancato espletamento di tale attività non dia origine a provvedimenti di natura disciplinare nelle seguenti eventualità:

- a) mancata vendita a passeggeri alterati, nel caso in cui fosse a rischio l'incolumità fisica del lavoratore e/o dei passeggeri;
- b) condizioni di traffico critiche tali per cui l'attività di vendita pregiudicherebbe l'espletamento regolare del servizio di trasporto.

In ogni caso di mancato svolgimento dell'attività di vendita per le motivazioni sopra specificate, nonché in eventuali ulteriori casi riscontrati dal dipendente e successivamente valutati dall'Azienda, lo stesso è tenuto ad annotare l'episodio sulla cedola di servizio (anche a fini preventivi nell'eventualità di un successivo reclamo da parte del passeggero) e a darne tempestiva e documentata comunicazione al personale di controlleria che dovesse incontrare durante il servizio.

L'Azienda si impegna a comunicare ai passeggeri le condizioni di vendita applicate, anche tramite l'affissione in vettura e sul sito internet aziendale di apposite informative sul sovrapprezzo applicato per la vendita a bordo, invitando gli stessi a premunirsi di moneta nel caso in cui intendessero usufruire del servizio.

6- Commissione tecnica paritetica

Viene istituita una Commissione tecnica paritetica composta da n. 6 componenti (3 in rappresentanza dell'Azienda e 3 in rappresentanza dei Lavoratori), che si riunirà di norma una volta all'anno per verificare l'andamento dei parametri ai fini della determinazione del premio.

7- Introduzione di nuove tecnologie

Nell'ambito di un generale processo di modernizzazione, inoltre, l'Azienda intraprenderà, anche sulla base delle determinazioni regionali in materia, un percorso volto allo sviluppo di nuove tecnologie per il miglioramento del servizio tra le quali, a titolo esemplificativo, la bigliettazione elettronica, nonché un percorso ulteriore volto allo sviluppo della rete commerciale ampiamente intesa. L'Azienda si impegna ad aggiornare la Commissione di cui al punto che precede in occasione delle riunioni periodiche.

8- Trattamento fiscale, previdenziale e incidenze

Come disposto nell'Allegato 6 dell'AN 26.04.2013, le Parti danno atto che l'indennità disciplinata dal presente accordo – in quanto finalizzata a favorire incrementi di produttività ed efficienza organizzativa – ha le caratteristiche individuate dalla normativa vigente in materia di agevolazioni fiscali e/o previdenziali, e non costituisce, in ogni caso, elemento retributivo utile ai fini dell'accantonamento della quota annua di TFR, né concorre al ricalcolo (essendo già inclusivo nella sua quantificazione) di qualsivoglia istituto retributivo diretto e/o indiretto, previsto dalla legge e/o dal contratto.

9- Attività di verifica e convalida dei titoli di viaggio

Le Parti, infine, danno atto che l'attività di verifica e convalida dei titoli di viaggio continuerà ad essere regolarmente effettuata alle condizioni attualmente in vigore, e sarà indennizzata tramite un'indennità giornaliera (valore arrotondato ad € 1,50 lordi) determinata sulla base di una valorizzazione oraria di € 0,22915 applicata ad un orario di 6 ore 30 minuti giornalieri ed ai giorni di presenza effettivi.

10- Deposito


Il presente accordo verrà depositato a cura di Unindustria Como presso la Direzione Territoriale del Lavoro di Como.

Detto accordo, non modificabile, sarà sottoposto al giudizio dei Lavoratori e diventerà applicabile all'atto della firma definitiva dello stesso, da effettuarsi entro e non oltre il 31.01.2015.

Letto, confermato e sottoscritto.

ASF AUTOLINEE SRL


UNINDUSTRIA COMO



Handwritten signatures for ASF Autolinee SRL and Unindustria Como. The signatures are in black ink and appear to be of various individuals, some with names partially legible like 'P. Rossi' and 'M. Rossi'.

~~Fit-CGIL~~

Fit-CISL




Handwritten signatures for Fit-CGIL and Fit-CISL. The signature for Fit-CGIL is crossed out with a large 'X'. The signature for Fit-CISL is written in a cursive style.

Uil-UIL



Handwritten signature for Uil-UIL, written in a cursive style.

R.S.U.



Handwritten signatures for R.S.U. The signatures are in black ink and appear to be of various individuals, some with names partially legible like 'D. Rossi' and 'M. Rossi'.